



COMUNE DI MODENA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITA' DI
ACCONCIATURA, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 2022

Articolo 1 -	Oggetto del Regolamento
Articolo 2 -	Definizioni
Articolo 3 -	Luoghi di svolgimento delle attività
Articolo 4 -	Forme di svolgimento delle attività e Responsabile tecnico
Articolo 5 -	Attività temporanee svolte in occasione di eventi fieristici o altre manifestazioni temporanee
Articolo 6 -	Attività di vendita
Articolo 7 -	Apertura di nuove attività, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie
Articolo 8 -	Requisiti edilizi e igienico-sanitari
Articolo 9 -	Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di acconciatore
Articolo 10 -	Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di estetista
Articolo 11 -	Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing
Articolo 12 -	Titolo abilitativo (SCIA)
Articolo 13 -	Irricevibilità della SCIA
Articolo 14 -	Comunicazioni
Articolo 15 -	Conduzione dell'attività secondo criteri igienico-sanitari
Articolo 16 -	Orari e Tariffe
Articolo 17 -	Divieto di prosecuzione dell'attività
Articolo 18 -	Sanzioni
Articolo 19 -	Allegati tecnici
Articolo 20 -	Norme transitorie e finali e entrata in vigore
Allegato 1	“Linee guida per attività temporanee di acconciatura estetica e tatuaggio”
Allegato 2	“Schede tecnico informative riguardanti gli apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetista”
Allegato 3	Deliberazione di Giunta Regionale n. 465/2007, avente ad oggetto: “Approvazione delle linee guida concernenti indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing”.
Allegato 4	Chiarimenti in merito alla foratura del lobo dell'orecchio.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi inerenti lo svolgimento delle attività di acconciatore e barbiere, estetista, tatuaggio e piercing, secondo il disposto del D.P.R. 160/2010, del D.Lgs. 59/2010 e della L. 241/1990.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento danno inoltre attuazione alle disposizioni normative di seguito indicate, che disciplinano lo svolgimento delle suddette attività:

- a) la Legge 17.08.2005, n. 174 e la Legge 14.2.1963, n. 161, recanti la disciplina per l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore;
- b) la Legge 4.01.1990, n. 1; la Legge della Regione Emilia Romagna n. 32/1992, e il D.M. n. 206/2015, recanti la disciplina per l'esercizio dell'attività professionale di estetista;
- c) le linee guida del Ministero della Salute (Circolari del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e del 16 luglio 1998 n. 2.8/633); le linee guida fissate dalla Regione Emilia Romagna, approvate con delibera di Giunta regionale n. 465 del 11.04.2007; il Regolamento CE 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; il Regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020 che “modifica l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente”, che regolamentano le attività di tatuaggio e piercing.

3. Le eventuali modifiche alle disposizioni sopra richiamate si intenderanno automaticamente recepite nel presente Regolamento e si aggiungeranno alle norme in esso contenute ovvero prevarranno, qualora con esse contrastanti.

Art. 2 - Definizioni

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono definite ai commi successivi.

2. L' **attività di acconciatore**, come definita dall'art. 2 della Legge n. 174/2005, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Comprende inoltre lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico (limitatamente alla limatura e laccatura delle unghie) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e con l'utilizzo di adeguata dotazione strumentale.

3. L' **attività di estetista**, così come definita dall'art.1 della Legge n. 1/1990 e dalla L. R. n. 32/1992, comprende le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, e l'attività di trucco semi-permanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi preesistenti.

Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato n. 1 alla L. n. 1/1990 e di cui al D.M. n. 206/2015, e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento Comunitario n. 1223/2009.

4. Rientrano nell'attività di estetista:

- a) la “ginnastica estetica” e il “massaggio estetico”, inerenti al miglioramento e/o mantenimento delle caratteristiche estetiche del corpo;

- b) l'esecuzione del "disegno epidermico o trucco semipermanente", consistente in trattamenti duraturi, ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico;
- c) i "trattamenti tramite acqua e vapore", quali: sauna e bagno turco - hammam;
- d) i centri di abbronzatura o solarium o, comunque, i trattamenti con utilizzo di lampade abbronzanti UV-A;
- e) la gestione e l'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell'allegato n. 1 alla legge n. 1/1990 e nel D.M. n. 206/2015, ovunque collocati;
- f) l'attività di onicotecnica, consistente nel taglio delle unghie e delle cuticole, nella limatura, preparazione e modellatura di una resina o prodotto simile, nell'applicazione del prodotto finito sulle unghie, nella eventuale rimodellatura e decorazione, compresa l'applicazione di unghie artificiali.

5. Non rientrano nell'attività di estetista:

- a) le attività e i trattamenti con finalità di carattere terapeutico, propri delle professioni medico - sanitarie o ausiliarie delle medesime, come ad esempio l'attività di fisioterapista e di podologo, che devono essere svolte solo da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- b) l'attività di massaggiatore sportivo, esercitabile solo da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- c) le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
- d) l'attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L. R. n. 11/2005;
- e) le attività di grotte di sale e fish therapy;
- f) le saune, il bagno turco, l'idromassaggio se inseriti, quali attività complementari, in palestre, strutture sportive e attività ricettive.

6. **L'attività di tatuaggio e piercing che comprende** l'inserimento di pigmenti, anche di diverso colore, nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle (**tatuaggio**); l'inserimento di anelli metallici o altri oggetti di diversa forma e fattura in varie zone del corpo (**piercing**).

7. Ai fini del presente Regolamento:

- a) si qualifica "**attività principale**" l'attività risultante tale dalla visura camerale ordinaria.
- b) con i termini "**attività di acconciatore presso**", "**attività di estetista presso**", "**attività di tatuaggio o piercing presso**" s'intendono le sopra descritte attività svolte:
 - all'interno di esercizi già autonomamente autorizzati per una differente attività tra quelle oggetto del presente Regolamento;
 - all'interno di farmacie, parafarmacie, erboristerie, profumerie, strutture ricettive, palestre, impianti sportivi, circoli privati, purché dette attività si svolgano in appositi locali a tale scopo esclusivamente adibiti;
 - presso strutture sanitarie pubbliche o private, previo parere espresso dal Dipartimento di sanità pubblica.
- c) con il termine di "**affitto di poltrona o di cabina**" s'intende l'attività svolta in modo permanente e autonomo presso un esercizio in cui la medesima attività viene svolta da altro soggetto ugualmente abilitato (l'affitto di poltrona o di cabina è quindi il contratto con cui l'acconciatore, l'estetista o il tatuatore/piercer concede in uso ad altro soggetto abilitato allo svolgimento della medesima attività, una parte dei propri locali).

Art. 3 – Luoghi di svolgimento delle attività

- 1. Le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono essere esercitate:

- a) in locali aperti al pubblico appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) o C3 (laboratori), da esattamente identificare nella SCIA per l'esercizio dell'attività (e/o nella comunicazione di subingresso);
- b) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme, ovvero in altri luoghi in cui l'attività venga svolta sulla base di apposite convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione;
- c) in occasioni di eventi fieristici, regolati dalla L.R. n. 12/2000 (Legge sull'ordinamento fieristico regionale) o altre manifestazioni temporanee a tema, purché nell'osservanza delle "linee guida" di cui al successivo art.5, e fatto salvo il possesso della **abilitazione/qualificazione** all'esercizio dell'attività professionale;
- d) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico – sanitari e di sicurezza previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
- e) presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico, oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di altri particolari eventi.

2. L'esercizio delle attività di acconciatura, di estetica, di tatuaggio e piercing all'interno di circoli privati è consentito solo a favore degli associati.

3. Quando l'attività si svolga presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.

4. E' fatto obbligo agli esercenti le suddette attività, da svolgersi presso i circoli privati o presso il proprio domicilio, di consentire l'accesso alle autorità competenti per l'esecuzione dei controlli oggetto del presente Regolamento.

5. E' vietato l'esercizio dell'attività su area pubblica o in forma itinerante.

Art. 4 Forme di svolgimento delle attività e Responsabile Tecnico

1. Le attività di acconciatore e barbiere, di estetista e l'attività di tatuatore e/o piercer possono essere esercitate sia in forma di impresa individuale che in forma societaria.

2. Per ogni sede dell'impresa nella quale è insediata un'attività oggetto del presente Regolamento deve essere designato, nella persona del titolare o di un socio lavoratore, o di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un Responsabile tecnico in possesso del requisito professionale.

3. Il Responsabile tecnico deve svolgere la propria attività nell'esercizio con carattere di continuità. In caso di sua assenza, anche temporanea, dovrà essere presente un'altra persona appositamente designata come Responsabile tecnico.

4. Per la designazione del Responsabile tecnico è consentito avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, a condizione che il rapporto contrattuale con il personale avvalso sia regolato dalla legge.

5. La designazione del Responsabile tecnico deve essere previamente comunicata al SUAP utilizzando l'apposita modulistica presente sul portale regionale "Accesso Unitario": <http://au.lepida.it/suaper>.

6. La persona designata dovrà accettare la nomina di Responsabile tecnico, autocertificando il possesso del requisito professionale.

7. In caso di esercizio congiunto negli stessi locali di più attività oggetto del presente Regolamento deve essere designato un Responsabile tecnico per ciascuna attività esercitata.

Art. 5 Attività temporanee svolte in occasione di eventi fieristici o altre manifestazioni temporanee

Lo svolgimento delle attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing in occasione di eventi fieristici o di manifestazioni temporanee a tema è disciplinato dalle “**Linee guida per attività temporanee di acconciatura estetica e tatuaggio**”, allegato n. 1 al presente Regolamento.

Art. 6 - Attività di vendita

1. Alle imprese esercenti le attività oggetto del presente Regolamento che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 l'attività di vendita, ancorché secondaria rispetto a quella di servizio, è soggetta alle norme vigenti in materia di commercio, fermo restando che, ai sensi dell'art.28, comma 7, della legge regionale n. 15/2013, non costituisce “cambio di destinazione d'uso” l'utilizzo di una superficie non superiore al 30% di quella globalmente utilizzata e, comunque, non superiore a mq.30.

3. L'area occupata da scaffali, banchi ed espositori attrezzati per lo svolgimento delle attività di vendita di cui ai commi 1 o 2 non è conteggiata ai fini della determinazione della superficie minima richiesta per l'attività principale.

Art. 7 - Apertura di nuove attività, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie

1. L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento o la riduzione di superficie delle attività oggetto del presente regolamento sono sempre consentiti, fatto salvo il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Regolamento.

2. I locali devono essere conformi a quanto stabilito dalle normative e dai regolamenti vigenti in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso.

Art. 8 – Requisiti edilizi e igienico-sanitari

1. Fatte salve eventuali deroghe previste per il Centro Storico, i locali in cui viene svolta l'attività devono avere altezza non inferiore a ml. 2,70.

2. I locali devono avere gli spazi minimi necessari per permettere la suddivisione tra lo spazio destinato a sala di attesa e lo spazio destinato allo svolgimento dell'attività.

3. Ad esclusione del Centro Storico, nei locali in cui viene esercitata l'attività di **acconciatura**, il solo posto di lavoro non può avere superficie inferiore a mq.15; ogni posto di lavoro ulteriore rispetto al primo deve avere superficie pari almeno a mq. 4 (per posto di lavoro si intende "poltrona attrezzata davanti allo specchio").

4. I posti di lavoro adibiti al **taglio della barba** devono essere dotati di lavandino con acqua potabile calda e fredda e con allaccio a un sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto in fognatura.
5. Devono essere dotati di lavandino con idoneo sistema di smaltimento acque, anche i posti destinati al lavaggio delle teste, i locali adibiti all'attività di estetica e i locali adibiti allo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing.
6. Nei locali adibiti **all'attività di estetica** il box, se unico, deve avere una superficie minima di mq.6. I box ulteriori rispetto al primo devono avere una superficie minima di mq.6 ciascuno, se attrezzati con lettino, e di mq. 4 ciascuno, se non attrezzati con lettino; la maggior parte dei box deve essere dotato di lavandino.
7. Se all'interno di un laboratorio/negozio coesiste l'attività di acconciatore e di "estetista presso", il box adibito all'attività di estetista deve avere superficie minima di mq. 6 ed essere dotato di autonomo lavandino. L'attività di tatuatore o piercer "presso" deve poter disporre di uno spazio non inferiore a mq. 8 ed essere dotato di lavandino.
8. Ogni esercizio deve prevedere almeno un servizio igienico areato naturalmente o mediante apparecchi di aerazione forzata, rivestito con pavimenti e pareti di materiale lavabile fino ad almeno ml.1,80 di altezza, e dotato di asciugamani a perdere e dispenser di sapone. Il servizio igienico, nel caso si apra direttamente sui locali di lavoro, deve prevedere un antibagno.
9. Fatte salve eventuali deroghe previste per il Centro Storico, i locali in cui si svolgono le attività oggetto del presente Regolamento devono avere una superficie illuminante (finestre e porte vetrate) non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento e una superficie di ventilazione (finestre, vasistas) non inferiore a 1/16 di quella del pavimento. Il rapporto areante potrà essere integrato, ma non sostituito, da sistemi di ventilazione meccanica che garantiscano almeno 2 ricambi d'aria/ora.
10. I pavimenti e le pareti devono essere lavabili per la completa pulizia. Con il termine lavabili si indicano le superfici che, qualora vengano lavate con acqua e con idonei detergenti e/o disinfettanti, non subiscano alcuna alterazione o sfarinatura.
11. Ove si usino solventi volatili ed infiammabili deve essere disponibile un locale o un armadio esclusivamente dedicato alla detenzione di detti prodotti. Il locale deve essere suscettibile di un rapido ricambio di aria, se necessario anche mediante sistemi di aerazione a ventilazione forzata.
12. Per l'effettuazione di massaggi imbrattanti (con uso di oli e/o fanghi) la doccia deve essere raccordata ai box in cui si effettua il massaggio.
13. Il laboratorio/negozio del tatuatore, oltre a presentare i comuni requisiti richiesti per i laboratori/negozi di acconciatura ed estetica (altezza / illuminazione /aerazione), deve possedere gli ulteriori requisiti espressamente indicati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 465/2007, allegata al presente Regolamento.
14. I locali adibiti all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, effettuate presso il domicilio dell'esercente, ai sensi del precedente art.3, lettera d), devono:
- possedere gli stessi requisiti minimi previsti per i laboratori/negozi con riferimento all'attività esercitata;
 - essere destinati in modo esclusivo allo svolgimento dell'attività stessa;
 - essere separati da quelli adibiti ad abitazione;
 - essere dotati: (i) di un accesso dall'esterno indipendente da quello dell'abitazione; (ii) di impianti conformi alle normative di settore; (iii) di servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività.

15. L'accesso ai locali in cui si svolgono sia l'attività principale che "l'attività presso" deve essere il medesimo. Devono comunque sussistere i requisiti igienico sanitari previsti per entrambe le attività.

Art. 9 – Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di acconciatore

1. L'attività di acconciatore, ovunque sia esercitata, anche se a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (D.lgs n. 159/2011), nonché al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n.174/2005.

2. L'accertamento del possesso dell'abilitazione professionale è svolto dal SUAP nell'ambito del procedimento di verifica della segnalazione certificata di inizio attività.

3. Il possesso dell'abilitazione professionale è dimostrato qualora l'interessato si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

a) sia in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia- Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;

b) sia in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività, rilasciato da Enti autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico- pratico);

c) abbia prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, alla data di inizio dell'attività dell'impresa o alla data di inizio dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), o di lavoratore con contratto di formazione e lavoro, o di titolare o socio prestatore d'opera, o di collaboratore familiare, o di associato in partecipazione. Il presente requisito può essere fatto valere solo da chi abbia completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012, causa l'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963;

d) abbia svolto l'attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi qualora sia in possesso di titolo di studio post- scuola dell'obbligo) e sia stato qualificato acconciatore. Il presente requisito può essere fatto valere solo da chi abbia completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012, a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963.

4. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal Direttore tecnico;
- in caso di società: da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico.

5. In caso di percorsi professionali o formativi svolti fuori dall'Italia, ai sensi del D.lgs. n. 206 del 9.11.2007, occorre ottenere preventivamente il riconoscimento dei titoli e/o dei documenti comprovanti la professionalità da parte del Ministero competente per materia.

Art. 10 – Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista, ovunque sia esercitata, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (D.lgs n. 159/2011) nonché al possesso della qualificazione professionale di cui alla Legge n. 1/1990.

2. L'accertamento del possesso del requisito professionale è di competenza del SUAP nell'ambito del procedimento di verifica della segnalazione certificata di inizio attività.

3. Il possesso della qualificazione professionale è dimostrato qualora l'interessato si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività, rilasciato da enti autorizzati da Regioni e/o Province a seguito di superamento di un esame teorico – pratico;
- b) sia in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra pubblica amministrazione competente;
- c) sia in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma, rilasciato da enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province a seguito di superamento di un esame teorico - pratico o di corso di riqualificazione professionale, o conseguito entro il 20.1.1990;
- d) sia stato, prima del 20.1.1990, titolare, socio, responsabile tecnico (direttore/direttrice) di una impresa esercente l'attività di estetista o di un mestiere affine per almeno due anni;
- e) sia stato dipendente di imprese esercenti l'attività di estetista o di mestieri affini per almeno 2 anni, nel quinquennio precedente il 20.1.1990.

4. Fermo quanto disposto al precedente comma, l'estetista che svolga attività di dermopigmentazione deve essere altresì in possesso dell'attestato di partecipazione ad un corso per tatuatori offerto dai Dipartimenti di Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna o di altra Regione purché il programma degli argomenti svolti sia sovrapponibile a quanto stabilito con la deliberazione di Giunta regionale, allegato n. 3, al presente Regolamento.

5. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal Direttore tecnico;
- in caso di società: da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico.

6. In caso di percorsi professionali o formativi svolti fuori dall'Italia, ai sensi del D.lgs. n. 206 del 9.11.2007, occorre ottenere preventivamente il riconoscimento dei titoli e/o dei documenti comprovanti la professionalità da parte del Ministero competente per materia.

Art. 11 - Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing

1. L'attività di tatuaggio e piercing è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (D.lgs 159/2011) nonché al possesso obbligatorio dell'attestato di partecipazione ad un corso per tatuatori organizzato dai Dipartimenti di Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna, o di altra Regione purché il programma degli argomenti svolti sia sovrapponibile a quanto stabilito con la deliberazione di Giunta regionale, allegato n. 3 al presente Regolamento. La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing è considerata elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni sanitarie contenute nella citata deliberazione regionale.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di tatuaggio e di piercing di fornire al cliente, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi abbia la responsabilità genitoriale sul minore, o al tutore, tutte le informazioni utili in ordine alle modalità di esecuzione e ai rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

3. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento se maggiorenne, ovvero da parte di chi ne abbia la responsabilità genitoriale o del tutore.

4. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere eseguita in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento e nella deliberazione di Giunta Regionale, allegato n. 3 al presente Regolamento.

5. Conformemente a quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 465 del 11.4.2007, avente ad oggetto: “Approvazione delle linee guida concernenti indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing”, la foratura del lobo dell'orecchio non rientra tra le attività esclusive dei tatuatori e piercer, potendo essere legittimamente effettuata anche da altri professionisti, quali: orefici, gioiellieri, estetisti, ecc., fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute del cliente.

Art. 12 - Titolo abilitativo (SCIA)

1. L'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, il trasferimento di sede e le modifiche strutturali degli esercizi o dei locali esistenti sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990. Il procedimento è disciplinato dalla medesima Legge n. 241/1990.

2. La Segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata al SUAP utilizzando la modulistica presente sul portale regionale “Accesso Unitario”: <https://au.lepida.it/suaper> ed allegando la documentazione richiesta. Detta SCIA verrà trasmessa all'AUSL per gli aspetti di propria competenza.

3. Ogni impresa può essere titolare di più esercizi, a condizione che in ciascuno di questi operi stabilmente un Responsabile tecnico in possesso del requisito professionale richiesto.

Art. 13 - Irricevibilità della SCIA

La SCIA sarà ritenuta irricevibile da parte del SUAP, che ne darà tempestiva comunicazione all'interessato, qualora risulti priva degli elementi essenziali per l'avvio del procedimento, quali: la firma e/o i dati anagrafici identificativi del segnalante; l'individuazione dell'unità immobiliare in cui dovrà svolgersi l'attività; la mancata dichiarazione del possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali; la mancata allegazione della planimetria quotata dei locali in cui si svolgerà l'attività in scala minima 1:100 con evidenziato il lay out delle superfici; il mancato invio della Segnalazione mediante l'utilizzo della piattaforma regionale: “Accesso Unitario”.

Art. 14 – Comunicazioni

1. Devono essere comunicati al Comune il subingresso, la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, nonché la cessazione dell'attività.

2. Costituisce subingresso il trasferimento della gestione dell'esercizio per atto tra vivi o per causa di morte.

3. Devono altresì essere previamente comunicati al Comune: le modifiche della natura giuridica dell'impresa, della ragione o della denominazione sociale, dei soci delle società di persone, del legale rappresentante e del Responsabile tecnico; l'ulteriore designazione (nomina) dei responsabili tecnici e la modifica del lay out dei locali in cui si svolge l'attività (con allegata planimetria quotata in scala minima 1:100).

4. Le comunicazioni devono essere inviate al SUAP tramite il portale: <https://au.lepida.it/suaper> utilizzando la modulistica in esso presente.

Art. 15 – Conduzione dell'attività secondo criteri igienico-sanitari

1. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e l'eventuale disinfezione. I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.
2. Gli esercizi devono essere sempre forniti: di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente a essere cambiata per ogni servizio; di strumentazione (ad es.: rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, ecc.) in quantità proporzionata alla dimensione dell'esercizio e al numero dei lavoratori; di almeno un contenitore per la biancheria sporca; di almeno un contenitore per la raccolta delle immondizie; di un armadio per la conservazione della biancheria pulita; di una cassetta di pronto soccorso contenente un disinfettante di sicura azione germicida (evitando l'uso di alcool denaturato), di materiale sterile di medicazione e di cerotti.
3. I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia, le superfici ambientali e i piani di lavoro devono essere frequentemente puliti, nonché disinfettati qualora necessario.
4. Gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati per ogni cliente.
5. Devono essere preferiti strumenti monouso. Qualora ciò non sia possibile gli strumenti taglienti, dopo l'uso su ogni singolo cliente, devono essere sterilizzati mediante autoclave.
6. La sterilizzazione degli strumenti taglienti deve rispettare le seguenti fasi in sequenza:
 - a) decontaminazione: subito dopo l'utilizzo, lo strumento deve essere immerso in soluzione disinfettante (es. cloroderivati) per il tempo indicato nella scheda tecnica o di sicurezza del prodotto;
 - b) lavaggio: lo strumento deve quindi essere pulito accuratamente, al fine di rimuovere eventuali detriti organici, utilizzando o idoneo detergente o adeguati apparecchi meccanici (es. pulitore ad ultrasuoni);
 - c) asciugatura;
 - d) sterilizzazione: (preceduta o meno da imbustamento).
 - e) Terminato il trattamento, lo strumento deve essere riposto in idonei contenitori, al fine di proteggerlo da contaminazioni ambientali.
7. Il titolare dell'esercizio deve tenere un registro in cui annotare: le prove di efficienza ed efficacia della sterilizzazione; l'elenco degli strumenti sterilizzati e la data della loro sterilizzazione. Tutti i documenti del processo di sterilizzazione devono essere archiviati e reperibili sul luogo di lavoro.
8. Gli strumenti non taglienti, dopo l'uso, devono essere lavati ed eventualmente disinfettati attenendosi alle indicazioni contenute nelle etichette dei prodotti.
9. Gli strumenti taglienti monouso a perdere, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti in appositi contenitori rigidi, e smaltiti secondo le norme vigenti in materia di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, di cui al D.p.r. n. 254/2003.
10. L'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili, le cui esalazioni possano risultare nocive o fastidiose, deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali.
11. Durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare l'accensione di fiamme libere.
12. Le attrezzature ad uso estetico devono rispettare le norme contenute nelle schede tecnico informative riguardanti gli apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetista, allegate sub. 2 al presente Regolamento.

13. Il cartello informativo destinato alla clientela, contenete le raccomandazioni e le controindicazioni d'uso, richiesto dalla vigente normativa per determinate apparecchiature, deve essere affisso in prossimità delle medesime.

14. I cosmetici debbono essere conservati e stoccati in modo idoneo ed etichettati in ottemperanza alle indicazioni del Regolamento Europeo 1223/2009.

15. I pigmenti per la dermopigmentazione e per il tatuaggio devono essere corredati da etichettatura e dalle schede tecniche previste dalla normativa contenuta nel Regolamento CE 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, ed essere conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020 che: *“modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente”*.

16. Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e di igiene con speciale riguardo alle mani e alle unghie. Colui che è occasionalmente affetto da lesioni alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti monouso, da sostituire ad ogni cambio di cliente.

17. Il personale in attività deve indossare un indumento da lavoro sempre in perfetto stato di pulizia.

18. Al titolare dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle suddette norme igieniche, anche se affidate al personale dipendente.

19. Con riguardo all'attività di tatuaggio e piercing si rinvia, inoltre, alle linee guida contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 465/2007, allegato n. 3 al presente Regolamento.

Art. 16 - Orari e tariffe

1. Il Sindaco può limitare gli orari degli esercizi oggetto del presente Regolamento, per motivi di pubblico interesse.

2. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli visibili anche dall'esterno del locale.

3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera visibile alla clientela. Nell'ambito dell'attività di tatuatore, la richiesta di corrispettivo per le prestazioni non quantificabili sulla base di un tariffario dovrà essere preceduta dalla redazione del preventivo di spesa.

Art. 17 – Divieto di prosecuzione dell'attività

1. E' vietata la prosecuzione dell'attività nei seguenti casi:

- a) morte del titolare, salvo i casi di subingresso;
- b) perdita da parte del titolare o del responsabile tecnico dei requisiti morali richiesti;
- c) mancata nomina e/o assenza, anche temporanea, del responsabile tecnico;
- d) sopravvenuta mancanza dei necessari requisiti igienico-sanitari, salvo che il titolare non provveda al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie prescritte entro i termini assegnati dagli organi competenti.

2. Il Dirigente responsabile del SUAP dispone l'immediata cessazione dell'attività quando questa venga esercitata in assenza del titolo abilitativo.

3. Se l'attività non venga iniziata decorsi 60 giorni dal ricevimento della ricevuta rilasciata dal sistema telematico all'atto di presentazione della SCIA, quest'ultima perde efficacia di diritto.

Art. 18 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.17, le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e sanzionate secondo quanto stabilito dalla L. n. 689/1981.

2. Ai sensi della L. n. 174/2005, nei confronti di chi svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più dei requisiti prescritti o in violazione delle modalità previste dal presente Regolamento verrà applicata una sanzione da € 250 a € 5.000.

3. Ai sensi della L. n. 1/1990, nei confronti di chiunque eserciti l'attività di estetista senza titolo abilitativo sarà inflitta la sanzione amministrativa da € 516,45 a € 1032,91.

4. Per ogni altra violazione delle norme previste dal presente Regolamento si applicherà la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000.

Art. 19 - Allegati tecnici

Costituiscono allegati tecnici del presente Regolamento:

- Allegato n. 1: **“Linee guida per attività temporanee di acconciatura estetica e tatuaggio”**.

- Allegato n. 2: **“Schede tecnico informative riguardanti gli apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetista”**.

- Allegato n. 3: Deliberazione di Giunta Regionale n. **465/2007**, avente ad oggetto: **“Approvazione delle linee guida concernenti indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing”**.

- Allegato n. 4: Chiarimenti in merito alla foratura del lobo dell'orecchio.

Le modifiche ed integrazioni all'allegato n. 1 al presente Regolamento, saranno approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

Le schede tecniche allegate sub. 2 al presente regolamento e le disposizioni contenute nell'allegato n. 3 si intenderanno automaticamente modificate e/o sostituite in caso di modifiche, aggiornamenti o sostituzioni approvati, rispettivamente, con Decreto Ministeriale o con apposito atto della Regione Emilia Romagna.

Art. 20 – Norme transitorie e finali e entrata in vigore

1. I locali in cui risulta regolarmente insediata l'attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che non presentino i requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 8, dovranno essere adeguati in occasione di lavori di risistemazione e/o in caso di subingresso.

2. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, non sono da considerarsi subingressi, quando non vengano apportate modifiche ai locali o alle attrezzature, ma prosecuzioni della medesima attività, i seguenti casi:

- morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della Società, qualora uno dei soci della suddetta società permanga quale titolare dell'attività;

- conferimento in società, affitto o cessione d'azienda, qualora permanga il titolare/socio in possesso di idonea abilitazione/qualificazione professionale.

3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutorietà della delibera consiliare di approvazione.

4. Tutte le vigenti norme comunali che siano in contrasto o non compatibili con quanto stabilito dal presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.